



**COMUNE DI PLOAGHE
PROVINCIA DI SASSARI**

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA**

CAPO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art.2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art.3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

personalmente al titolare;

senza pregiudizio dei diritti di terzi;

con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero

necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II° DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art.4

Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934. n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art.5

Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa.

Le occupazioni abusive del suolo, ove non ricada nella speciale disciplina dettata dal codice della strada, verrà sanzionata con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 129,00 a € 387,00 e con il ripristino dello stato dei luoghi. A tal fine, l'agente accertatore, indicherà nel verbale tale obbligo da effettuarsi entro giorni 2 dalla contestazione o notificazione dell'infrazione, trascorso inutilmente tale termine, a seguito di rapporto, si procederà d'ufficio a spese del trasgressore. Nell'ingiungere il pagamento della sanzione, si provvederà ad applicare le spese relative al procedimento. Nel caso in cui non sia accertato il trasgressore, si procederà a sequestro e confisca.

E'vietato depositare sul suolo pubblico in centro abitato, aratri, erpici, vomeri ed altri attrezzi agricoli o simili attrezzi meccanici, nel caso di rinvenimento gli agenti operanti procederanno alla rimozione e sequestro e deposito presso depositerie autorizzate o locali comunali idonei. Gli stessi verranno restituiti ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia. Le infrazioni al presente comma saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52 a € 156.

Art.6

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci (di qualsiasi genere, compreso lo scarico di calcestruzzo e simili materiali edili) si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico, escluse quelle effettuate negli appositi stalli all'uopo previsti. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.7

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio e comunque conferiti alla discarica comunale all'uopo autorizzata.

Le violazioni al presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi o regolamenti in materia.

Art.8

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Le violazioni al presente articolo, se non previste dal vigente Codice della Strada, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 9

Installazione di tende solari

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, l'installazione di tende solari e simili è soggetta ad autorizzazione comunale. Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i 2/3 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza massima del marciapiede e comunque non dovrà essere superiore a mt. 2,00.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Per le violazioni al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00 e l'obbligo di rimuovere quanto installato in difetto d'autorizzazione (salvo sanatoria). A tal fine, l'agente accertatore, indicherà nel verbale tale obbligo da effettuarsi entro giorni 2 dalla contestazione o notificazione dell'infrazione, trascorso inutilmente tale termine, a seguito di rapporto, si procederà d'ufficio a spese del trasgressore. Nell'ingiungere il pagamento della sanzione, si provvederà ad applicare le spese relative al procedimento.

Art.10

Installazione di vetrine

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Per le violazioni al presente articolo, si procede come per il precedente.

Art. 11

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.12

Commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal decreto legislativo n°114/98, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso stabiliti.

Art.13

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale. Alla violazione del presente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.14

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 78,00 a € 468,00.

Art.15

Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art.16

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione. È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere, imbrattare o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento. Alla violazione del 1° comma del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00 e da € 52,00 a € 156,00 per la violazione prevista dal 2° comma.

Art.17

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese. Le violazioni del seguente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 1.548,00.

CAPO III° NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art.18

Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.19

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.20

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.21

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, i magazzini, le stalle ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.22

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili, spargere, depositare o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, dei marciapiedi, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.23

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.24

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.25

Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite. Alla violazione del seguente articolo, conseguirà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.26

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità

competente. Alla violazione del seguente articolo, consegnerà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.27

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine e la pulizia dei marciapiedi antistanti i negozi o esercizi è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 10,00 del mattino. Alla violazione del seguente articolo, consegnerà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.28

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio e lasciare in sosta prolungata in centro urbano veicoli o rimorchi con animali di qualsiasi taglia o razza o carichi di foraggio, fieno, ecc..

E' assolutamente vietato lordare il suolo pubblico (strade, marciapiedi, parchi, aiuole, ecc.) con le feci dei cani di qualsiasi taglia o razza, il proprietario del cane o il suo conduttore è obbligato a rimuovere immediatamente dal suolo le feci del proprio cane o comunque del cane con il quale si accompagna a qualunque titolo. Chiunque si accompagna con un cane di qualsiasi razza o taglia, deve avere sempre al seguito l'apposita attrezzatura per la raccolta delle feci, costituita da apposita palettina (in cartone rigido o altro materiale idoneo) e sacchetto di plastica per la raccolta .

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile (galline, oche, anatre, conigli, ecc.) e bestiame grosso (Bovini, equini, ecc.) e minuto, (ovini, caprini , suini, ecc.). E' pure vietata la detenzione degli animali di cui sopra, entro il limite di metri 100 dal centro abitato.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo nulla-osta dell'ufficio di Polizia Municipale, il quale indicherà le strade da percorrere e se necessario le modalità da adottare. Le violazioni al comma 1°, 2°, 3° e 6° del presente articolo, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00, le violazioni ai commi 4° e 5° con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 156,00 a € 468,00 e relativamente al comma 6° anche con il sequestro e la confisca degli animali se non si è provveduto al pagamento della sanzione e delle eventuali spese di custodia nei termini di legge.

Art.29

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dall'Ufficio di Polizia Municipale, previo pagamento della relativa tassa . Alla violazione del seguente articolo, consegnerà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.30

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna se non per quantità modeste e per uso esclusivamente familiare. Alla violazione del presente articolo, consegnerà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

CAPO IV° DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art.31

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco esterno ed alla rinnovazione della

tinta esterna dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale. E' fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza. I proprietari di aree o di sedimi di edifici fiancheggianti aree pubbliche o aperte al pubblico hanno l'obbligo di eseguire un'adeguata potatura delle parti di siepi e di alberi che protendono oltre il limite della proprietà privata verso aree pubbliche od aperte al pubblico, evitando che le stesse arrechino ingombro sull'area pubblica od occultino alla vista insegne, cartelli o altro, in caso d'inadempienza, oltre alla sanzione prevista dal comma seguente, provvederà il Comune a spese degli obbligati; di non impiantare nuove siepi o piante ad una distanza dalla strada o dall'area pubblica inferiore ad 1 metro e mezzo se le siepi o piante vengono mantenute ad un'altezza fino a 3 metri, ed ad una distanza non inferiore a metri 3 se le medesime vengono mantenute ad un'altezza superiore a metri 3. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.32

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.33

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 104,00 a € 312,00 e con la rimozione d'ufficio, previa diffida a provvedere entro giorni 5, a spese del trasgressore od obbligato.

Art.34

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Nell'inaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.35

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.36

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni gocciolanti fuori dalle finestre, fuori dai terrazzi e fuori dai poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.37

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito purchè non arrechi disturbo o molestia a chicchessia e comunque dalle ore 8,00 alle ore 20,00. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.38

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.39

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti. E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi urbani, ovvero di inserirli negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.40

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato: introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi le biciclette, cavalli od altri animali di qualsiasi razza o taglia; recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli; passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente o non conformemente sulle panche o sedie; guastare o lordare i sedili, gettare carte o rifiuti fuori dagli appositi cestini, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti; collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi; dedicarsi a

giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità, l'utilizzo dei giuochi normalmente riservati ai bambini da parte di persone di età superiore ai 12 anni;svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del paese. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.41

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.42

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private o gettare ed imbrattare gli stessi con gomme da masticare o qualsiasi altra sostanza .E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.Sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 78,00.

Art.43

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

CAPO V° QUIETE PUBBLICA

Art.44

Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art.45

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8 del mattino e nell'intera giornata dei giorni festivi. Comunque, nella vicinanza di case di cura, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia. I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 46

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro. Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione. La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando: si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento; non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso; siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie

dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura. Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste. In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 104,00 a € 312,00.

Art. 47

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità. E' altresì vietato entro il perimetro urbano, in aree sia pubbliche che private, tenere in moto senza che siano all'opera, macchine operatrici o camion che producano fumi o gas che arrechino disturbo o molestia agli abitanti gli edifici adiacenti. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 48

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 49

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Nei pubblici esercizi di cui alla legge 287/91, l'uso di Juke-box o altri apparecchi di amplificazione sonora è consentito nei seguenti orari : dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 fino alle ore 23,00 durante la vigenza dell'ora legale. Nei predetti locali, possono comunque essere tenuti accesi esclusivamente gli apparecchi di amplificazione sonora e TV tenuti dal gestore (con esclusione degli apparecchi a gettone o comunque funzionanti su richiesta degli avventori) per intrattenere e rendere maggiormente accoglienti i suddetti locali, fino al normale orario di chiusura dell'esercizio, purché il suono non sia percepibile all'esterno del locale e non arrechi disturbo al vicinato. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 50

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini. Salvo quanto previsto

dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 51

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 8 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 52

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 8, sistemi che annunciano comunicati commerciali e/o politici. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, ne successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la mercé ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 53

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica e privata. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 54

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 55

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommerso.

Art. 56

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso. Le violazioni al presente

articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 1.548,00.

Art. 57

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore: a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13; b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 58

Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia della Città e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 59

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 60

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Art. 61

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. È vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi incombustibili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno; le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e

l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso; per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il «certificato di prevenzione incendi».

Art. 62

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati e costituire depositi di paglia in stalle e locali in genere o aree presenti nel centro urbano. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 63

Fucine e forni

Non si possono attivare forni per la cottura di vasellame in genere o fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio. Le fucine dei fabbri, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 1.548,00.

Art. 64

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato: l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti; riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda; fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art. 65

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti. E' pure proibito gettare ed accendere in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi, mortaretti, petardi o simili artifici di ogni genere e specie. Le violazioni ai commi 1° e 2°, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00, quelle relative al comma 3° con la sanzione amministrativa da € 26 a € 78,00.

Art. 66

Animali pericolosi – Cani

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione. I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere

introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere o essere tenuti al guinzaglio. I cani circolanti senza museruola, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria. Chiunque si accompagni con un cane di qualsiasi razza o taglia, deve avere sempre al seguito l'apposita attrezzatura per la raccolta delle feci, costituita da apposita palettina (in cartone rigido o altro materiale idoneo) e sacchetto di plastica per la raccolta.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Le violazioni al comma 1° del presente articolo saranno punite con la sanzione amministrativa da € 129,00 a € 387,00, per le violazioni ai commi successivi è prevista la sanzione amministrativa da € 26,00 a € 78,00, mentre le violazioni all'ultimo comma saranno punite con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 774,00.

Art.67

Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.68

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne frangeggiano gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.69

Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di seltz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.70

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.71

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono

stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.72

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.73

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata. Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto con reti a maglia finissima in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art.74

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.75

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art.76

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.77

Illuminazione delle scale e degli anditi

Le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

Art.78

Veicoli adibiti al servizio pubblico norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato: di fumare nelle vetture; salire e scendere quando la vettura è in moto; salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate; salire quando la vettura sia segnalata completa; parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni; insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura; occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture; sputare all'interno delle vetture; portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori; essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri; cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare; portare cani o altri animali; distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

CAPO VII° DISPOSIZIONI GENERALI ED ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art.79

Orari degli esercizi

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art.80

Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme. Si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.81

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di mercé e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00, gli agenti della Polizia Municipale hanno facoltà, per l'accertamento delle relative infrazioni, ad accedere ai depositi, magazzini e locali non aperti al pubblico dei predetti esercizi.

Art.82

Vendita del pane

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti. Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio. Le violazioni al presente articolo, fatte salve le sanzioni previste da altre leggi o regolamenti, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.83

Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.84

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicante il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita. Le violazioni al

presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.85

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che si effettua.

Art.86

Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura o il trasferimento di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani urbanistici, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, o per ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti. Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito oltre che con la prevista sanzione amministrativa, con la sospensione della autorizzazione amministrativa.

Art.87

Installazione ed uso di apparecchi elettronici ed elettromeccanici di intrattenimento e svago

Negli esercizi di somministrazione di cui alla legge n°287/91 e negli altri esercizi commerciali è consentita l'installazione di massimo n°3 apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco d'abilità ed è fatto divieto ai titolari di apportare modifiche sostanziali o collocazione degli arredi dell'esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco. A tal fine i titolari devono fare regolare domanda di autorizzazione in bollo o presentare D.I.A. allegando una marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione, autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti soggettivi (assenza di condanne penali o eventuali condanne subite), fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, nulla osta rilasciato dall'Agenzia delle Entrate competente (nulla osta provvisorio ai sensi dell'art. 39 legge n°388/2000 nella fase transitoria di applicazione della legge), fotocopia raffigurante gli apparecchi di gioco o intrattenimento che si intendono installare, regolamento di gioco dei suddetti congegni in duplice copia, autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio che dichiara che tali apparecchi sono a norma di legge e che in ogni caso non si procederà in caso di vincita al pagamento di nessuna somma di denaro. Il titolare dell'esercizio, dovrà esibire agli organi di controllo le specifiche tecniche del software installato, corredare ciascun apparecchio della copia del nulla osta o nelle more del rilascio della copia della richiesta fatta. Trascorsi inutilmente giorni 30 dalla richiesta, notificata al titolare, di documentazione integrativa da prodursi all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, il procedimento amministrativo verrà archiviato e si dovrà produrre altra istanza o D.I.A. È vietato ai minori di anni 14 utilizzare i predetti apparecchi da gioco od intrattenimento. È altresì vietato di praticare qualsiasi gioco oltre le ore 23,00 ed è fatto obbligo di evitare affollamenti ingombranti e pericolosi che possano in ogni caso mettere a repentaglio la pubblica incolumità, l'apparecchio o gli apparecchi, dovranno essere collocati nell'esercizio ma non nelle vicinanze dell'ingresso ed in condizioni tali da non recare intralcio alla normale attività dell'esercizio stesso; delle suddette infrazioni è responsabile sempre e comunque il titolare dell'esercizio in cui gli stessi apparecchi sono installati. Le norme suddette si applicano anche ai circoli privati. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00.

CAPO VIII° DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.88

Esercizio del commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

Art.89

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.90

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori in forma itinerante nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 104,00 a € 312,00.

Art.91

Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta all'autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

CAPO IX DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art.92

Esercizio di mestieri girovaghi

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se non nei luoghi espressamente autorizzati dall'Autorità Comunale. È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.93

Venditori di giornali

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali o di altro materiale oltre i limiti del loro banco. Nelle località, ove ragioni di transito lo consentono ed il proprietario del fabbricato lo permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a filo muro. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00.

Art.94

Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica. Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione. Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 entro dallo spazio occupato. Ai concessionari è vietato: attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi; tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione. Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso, anche un diverso orario. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 104,00 a € 312,00.

CAPO X MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art.95

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto salvo diversa disposizione dell'autorità comunale.

Art.96

Processioni – Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità Comunale. Le violazioni al presente articolo, verranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 a € 156,00, gli agenti della Polizia Municipale hanno facoltà, nei casi di pericolo o intralcio per la circolazione, di impedire o far cessare immediatamente il corteo di persone o autoveicoli e la processione per le quali non è stato preventivamente concordato l'itinerario.

CAPO XI SANZIONI

Art.97

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalle singole norme od articoli, secondo la procedura prevista dal regolamento comunale per le sanzioni amministrative approvato con deliberazione del C. C. n° 57 del 1.10.2001, esecutivo ai sensi di legge. Ai sensi del predetto regolamento, per le violazioni è ammesso il pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore o di altro obbligato, nel termine di giorni 60 dalla contestazione o notificazione della violazione, di una somma pari al doppio del minimo o ad 1/3 del massimo se più favorevole più le eventuali spese di notifica e del procedimento mediante versamento diretto nell'Ufficio di Polizia Municipale o mediante versamento sul C. C. P. n° 12779070 intestato a: Comune di Ploaghe di Ploaghe – Polizia Municipale. Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.98

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 50 del decreto legislativo 18.08.2000, n°267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art.99

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario o affidate in custodia al trasgressore o all'obbligato in solido. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art.100

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la

sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;e) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.101

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.